

# STATUTO

## Società Atletica Lugano (SAL)

Approvato dall'Assemblea dei soci  
del 30.11.2018

### I. DENOMINAZIONE E SEDE

- Art. 1 Sotto la ragione sociale Società Atletica Lugano è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. L'Associazione è apartitica e aconfessionale. L'Associazione è membro della Federazione Svizzera di Atletica Leggera (Swiss Athletics) e di Swiss Walking.
- Art. 2 La sede dell'Associazione è a Lugano, presso lo stadio di Cornaredo. L'indirizzo postale è presso una casella postale a Molino Nuovo.

### II. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 3 La durata dell'Associazione è illimitata.
- Art. 4 L'Associazione risponde verso terzi unicamente con il proprio patrimonio. E' esclusa ogni responsabilità personale dei membri di Comitato e dei soci.
- Art. 5 L'Associazione sottoscrive una polizza di responsabilità civile. Non risponde però per danni causati da singoli soci o membri di Comitato, i quali dovranno provvedere personalmente per le rispettive coperture assicurative.

### III. SCOPO

- Art. 6 L'Associazione si prefigge:  
- l'educazione dei soci a sani principi morali e sportivi,  
- la formazione tecnica e sportiva in ambito delle discipline atletiche,  
- la cura delle relazioni umane, l'integrazione sociale e culturale.
- Art. 7 L'Associazione intende interagire con la comunità e contribuire positivamente al suo benessere sociale e fisico nel rispetto di tutte le sue componenti sociali ed etniche, dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile.
- Art. 8 L'Associazione si impegna a seguire ed a promuovere i principi della "Carta etica nello sport" di Swiss Olympic.

#### IV. MEMBRI

##### Categorie:

- Art. 9a Soci “**attivi**” sono tutte le persone fisiche ufficialmente tesserate (ai sensi di Swiss Athletics) e che svolgono un’attività agonistica e/o che partecipano regolarmente agli allenamenti. Si impegnano al rispetto degli organi sociali, dei soci, degli arbitri, degli avversari, dei giudici di gara, del pubblico ed a contribuire al buon nome della società così come alla cura del materiale sociale ad essi affidato.
- Art. 9b Soci “**sostenitori**” sono le persone fisiche, enti morali o giuridici, che versano la quota sociale annuale pur non partecipando attivamente alle attività di allenamento ed agonistiche.
- Art. 9d Soci “**onorari**” possono essere nominati i soci che si sono resi particolarmente benemeriti. Essi non pagano nessuna quota sociale e sono eletti dall’Assemblea su proposta del Comitato.

##### Diritti:

- Art. 10 I soci attivi, onorari e sostenitori beneficiano dei seguenti diritti:
- partecipazione ai processi decisionali della società ed alle attività sociali previste nell’ambito degli statuti,
  - partecipazione alle attività societarie, agli allenamenti, alle manifestazioni, ecc.,
  - diritto di voto a dipendenza della categoria.

##### Doveri:

- Art. 11 I soci sono tenuti al rispetto degli statuti e regolamenti, degli organi sociali, dei soci, degli arbitri, degli avversari, dei giudici di gara, del pubblico, del materiale sociale e delle infrastrutture sportive ove è svolta l’attività ed a contribuire al buon nome della società.

##### Ammissione:

- Art. 12 Chi intende entrare a far parte della Società Atletica Lugano deve presentare domanda scritta od orale. Il Comitato si riserva il diritto di accettare o rifiutare nuovi soci.

##### Dimissioni, espulsioni:

- Art. 13 Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto e per tempo al Comitato. Il dimissionario deve essere in regola con il pagamento delle tasse e deve restituire entro 10 giorni l’eventuale materiale della società in suo possesso.
- Art. 14 Il Comitato può decretare l’esclusione di un membro che avesse violato in modo grave gli obblighi statutari. Il membro interessato, dopo essere stato preventivamente orientato, è invitato a presentare eventuali osservazioni e può ricorrere contro la decisione entro 30 giorni. La decisione definitiva spetta in questo caso all’Assemblea.

## V. ORGANIZZAZIONE

### Organi

- Art. 15 Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei soci
  - il Comitato
  - l'Ufficio di revisione

## VI. L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- Art. 16 L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione ed è competente per tutte le trattande che non sono demandate al Comitato.  
Spetta, in particolare, all'Assemblea:
- l'approvazione dell'ultimo verbale, del rapporto del Presidente, del Cassiere, dei revisori e lo scarico del Comitato,
  - la nomina o la riconferma del **Presidente e dei membri del Comitato** dell'Associazione e dell'Ufficio di revisione,
  - l'eventuale modifica degli statuti,
    - . definire i principi di politica della Associazione e la sua missione societaria,
    - . esaminare e decidere sul rapporto annuale del Comitato,
  - avvallare o modificare le quote sociali annue,
  - decidere sulle proposte di socio onorario.
- Art. 17 L'Assemblea è composta dai soci attivi, onorari e sostenitori.
- Art. 18 Ogni socio attivo, onorario e sostenitore ha diritto ad un voto.
- Art. 19 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno di regola in primavera, su convocazione del Comitato, con il preavviso di almeno 10 giorni e indicazione delle trattande all'ordine del giorno. L'assemblea è diretta dal Presidente o in caso di loro assenza, da un membro del Comitato.
- Art. 20 Un'assemblea straordinaria può essere convocata dal Comitato o su richiesta di un numero dei soci rappresentanti almeno un quinto dei voti che compongono l'assemblea. La richiesta deve essere motivata, deve elencare le trattande all'ordine del giorno e va indirizzata al Comitato. Per la formalità di convocazione valgono le norme relative all'assemblea ordinaria.
- Art. 21 L'assemblea convocata regolarmente può deliberare qualsiasi sia il numero dei soci presenti, salvo diversa disposizione di questi statuti.
- Art. 22 Tutti i soci hanno il diritto di presentare al Comitato per iscritto entro il 31 dicembre dell'anno precedente delle proposte all'Assemblea.
- Art. 23 Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei diritti di voto presenti non decida per l'appello nominale o per lo scrutinio segreto. Per la modifica degli statuti occorrono i 2/3 dei voti dei soci aventi diritto di voto presenti.

## **VII. IL COMITATO**

- Art. 24 Il Comitato è composto da 5 a 9 membri, compreso il Presidente e resta in carica per il periodo di tre anni.
- Art. 25 Il Comitato ha il compito di gestire l'attività dell'Associazione mettendo in esecuzione le decisioni prese dall'Assemblea e sviluppando i concetti e gli obiettivi che rientrano nello scopo dell'Associazione. Il Comitato è responsabile dell'andamento dell'Associazione, in particolare sorveglia il comportamento etico sportivo della stessa. Il Comitato rappresenta l'Associazione verso i terzi e verso le autorità nell'esame di tutte le problematiche che interessano temi connessi con lo sport. Il Comitato delibera sull'ammissione e sulle dimissioni dei soci.
- Art. 26 Il Comitato nomina al suo interno un Vicepresidente, che rappresenta la società verso l'esterno in assenza del Presidente, e un Cassiere, responsabile per il settore finanziario. Al massimo due cariche possono essere cumulate in una sola persona. Il Comitato può inoltre costituire delle commissioni composte anche da persone esterne all'Associazione.
- Art. 27 Il Comitato delibera validamente alla presenza della maggioranza dei membri. Le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano. In caso di parità decide il voto del Presidente o di che ne fa le veci.
- Art. 28 L'Associazione è vincolata verso terzi dalla firma collettiva del Presidente o del Vicepresidente unitamente a quella di uno dei membri del Comitato. Per i rapporti con gli affiliati il Comitato può conferire diritto di firma individuale al Presidente o al Vicepresidente, definendo limiti e competenze.

## **VIII. L'UFFICIO DI REVISIONE**

- Art. 29 L'Ufficio revisione è composto da due membri nominati dall'assemblea dei soci. Rimane in carica per un anno e i suoi membri sono rieleggibili per un periodo immediatamente successivo.
- Art. 30 L'Ufficio di revisione esamina i conti e il bilancio allestiti e sottoposti dal Comitato e presenta il proprio rapporto con relative proposte all'assemblea dei soci.

## **IX. FINANZE**

- Art. 31 L'esercizio finanziario e contabile coincide con l'anno civile.
- Art. 32 La gestione finanziaria e la contabilità sono di competenza del Comitato che deve sottoporre il consuntivo annuale all'Assemblea per l'approvazione.
- Art. 33 L'Associazione non persegue scopo di lucro.
- Art. 34 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:  
- beni mobili e immobili,  
- quote sociali versate dai membri,  
- sussidi e contributi versati da enti pubblici o privati o da singole persone.

## **X. QUOTE SOCIALI**

- Art. 35 I soci attivi e sostenitori sono tenuti al versamento di una quota annuale, che viene fissata dall'Assemblea su proposta del Comitato.  
I soci onorari ed i membri di Comitato non sono tenuti al pagamento. I soci simpatizzanti sono liberi di versare qualsiasi importo.

## **XI. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

- Art. 36 Per il scioglimento dell'Associazione sono necessari i 3/4 dei voti dei soci.

## **XII. DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 37 Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione necessita una maggioranza dei 2/3 dei voti dell'Assemblea dei soci. Eventuali saldi rimanenti al termine della liquidazione sono da devolvere ad un ente sportivo della regione.
- Art. 38 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazioni senza scopo di lucro.
- Art. 39 Il presente statuto è stato adottato dall'assemblea costitutiva dell'Associazione in data 30 novembre 2018. Entra immediatamente in vigore.

Presidente

Per il Comitato

Lugano, 30 novembre 2018